

L'UOMO È IL MIGLIORE AMICO DEL CANE?



L'UOMO È IL MIGLIORE AMICO DEL CANE?

Una guida ai doveri,
agli obblighi,
ma anche ai diritti
per una pacifica convivenza fra umani
e quattrozampe



Provincia di Roma

Assessorato alle politiche dell'Agricoltura, dell'Ambiente e Protezione Civile



- 3** Presentazione di
Enrico Gasbarra
Presidente della Provincia di Roma
- 5** Introduzione di
Filiberto Zaratti
Assessore alle politiche dell'Agricoltura, dell'Ambiente
e Protezione Civile della Provincia di Roma

6 Due o tre cose
che dobbiamo sapere sui cani

9 I cani e noi
di **Riccardo Totino**

19 Prevenire il malessere dei cani
educando gli affidatari
di **Pasqualino Santori**

33 Leggi e Ordinanze.
Le regole, i diritti e i doveri
di **Gianluca Felicetti**

Provincia di Roma
Dipartimento V - Servizio 1 Ambiente
Via Tiburtina 691 - 00154 Roma

Coordinamento editoriale
Gianluca Felicetti

Progetto grafico
Pier Paolo Puxeddu+Francesca Vitale
studiografico@puxeddu-vitale.it

Illustrazioni
Rosario Oliva Visualstore

Impianti
Graphic Professional Service - Roma

Stampa
La Moderna
Via di Tor Cervara, Roma

stampato nel mese di febbraio 2004



Il cane, il miglior amico dell'uomo, improvvisamente diventato un essere di cui diffidare, di cui avere paura? No, l'animale che condivide con noi da secoli la vita di tutti i giorni non è improvvisamente impazzito. Certo, gli umani fanno di tutto per farlo diventare così: lo usano, lo maltrattano ma parallelamente tanti anziani vi trovano una preziosa compagnia, bambini in difficoltà trovano un supporto terapeutico, e tante famiglie, una su tre, trovano un amico insostituibile.

La Provincia di Roma si è impegnata ad essere più amica delle altre specie animali, a valorizzare il volontariato che accudisce i randagi.

Con questa Guida cerchiamo di dare una mano a tutti, con o senza cane al seguito, a conoscere meglio doveri, obblighi ma anche diritti per una pacifica e solidale convivenza.

Enrico Gasbarra

Presidente della Provincia di Roma



Nella nostra Provincia vivono oltre 230 mila cani in case e giardini a cui vanno aggiunti altri centomila quattrozampe purtroppo fermi nei canili in attesa di un'adozione. È per questo che stiamo incentivando l'affidamento consapevole con un sostegno alle persone che, prendendo con sé un cane, fanno una tripla buona azione: per il cane, per sé, e per le Amministrazioni pubbliche che potranno così investire risorse in altri servizi per il rispetto degli animali.

Tre dei più qualificati esperti a livello nazionale ci guidano in questa pubblicazione alla scoperta delle regole e delle normative, alcune molto recenti, con consigli incentrati partendo dalle domande comuni, di tutti i giorni che tutti, anche chi non vive con un cane, si pone.

Una migliore educazione dei cani, e delle persone che vivono con loro, fin dalla scelta del quattrozampe con il quale condividere un tratto della nostra vita, è necessaria.

Ricordando che l'adozione è un atto d'amore, l'abbandono è un reato punito dal Codice penale e la sterilizzazione dei quattrozampe una delle risposte dovute per porre freno ad una moltiplicazione insostenibile.

Conservate questa Guida, fatela leggere ad amici e conoscenti: è uno strumento concreto, pratico, davvero utile.

Filiberto Zaratti

*Assessore alle politiche dell'Agricoltura,
dell'Ambiente e Protezione Civile
della Provincia di Roma*

DUE O TRE COSE CHE DOBBIAMO SAPERE SUI CANI

Come ogni altra specie addomesticata dall'uomo, anche il cane ha un progenitore selvatico che nel suo caso è il ***Canis lupus***, il lupo. La teoria è stata discussa nei tempi ma oggi è stata provata dalla ricerca che ha riscontrato un'affinità fra cane e lupo in alcuni casi superiore a quella fra differenti razze canine, bastardini o meticci. Sembra impossibile ma **le oltre 400 razze di cani odierne provengono da una sola origine**, e dal lupo il cane ha ereditato l'attitudine sociale. Così, in un processo iniziato circa 14mila anni fa, si arriva alla diffusione del cane domestico già nel Neolitico ed alla presenza di razze distinte da 4mila anni fa.

Dai loro progenitori selvatici i cani hanno ereditato molte caratteristiche fisiche e comportamentali. Dai lupi gli viene l'**acutissimo senso dell'olfatto** sviluppato su una superficie quindici volte superiore a quella dell'uomo, e l'utilizzo di questa qualità **come forma di comunicazione** fra individui diversi, come nel caso della marcatura del territorio.



Sempre dal lupo, hanno assunto l'**abitudine di scavare nel terreno** per nascondere gli ossi, derivata dal comportamento di nascondere le eccedenze delle prede in "dispense" sotterranee.

Ed è l'antico istinto predatorio, adesso usato solo come schema di azione dal cane domestico, che fa attrarre **l'attenzione dei cani verso le cose in movimento**, alle quali reagiscono tentando un inseguimento più o meno persistente e variabile da razza a razza.

Sempre dall'istinto predatorio, unito alla reazione di imitazione del comportamento di altri individui, deriva poi l'atteggiamento dei **cani che corrono insieme** e che simulano la dinamica di un branco di lupi all'attacco.

Deriva infine dalla vita in branco il tipo di atteggiamento che i cani assumono **all'interno della famiglia** degli affidatari, dove **il capobranco è il "padrone"** o, per meglio dire, il tutore, **e il branco la famiglia umana** che sostituisce i contatti sociali dei quali i lupi allo stato selvatico non sono mai stanchi.

I CANI E NOI

di **Riccardo Totino**

Educatore cinofilo comportamentista, Roma

Il raggiungimento di una convivenza uomo-cane pacifica e soddisfacente è condizionato, sostanzialmente, da tre fattori: la scelta del cane giusto, l'equilibrio psicologico del cane, la qualità di rapporto che il proprietario instaura con il proprio animale.



Scelta del Cane

Molti dei problemi legati alla detenzione di un cane si possono attribuire, sostanzialmente, alla scelta non idonea al momento dell'adozione. Attualmente esistono **circa 400 razze** di cane riconosciute dalla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale), divise in dieci gruppi; ogni gruppo si distingue dall'altro per differenza di aspetto e funzione di utilità.

Sostanzialmente, i cani si possono raggruppare in **pastori, bovari e molossoidi**, utilizzabili anche per guardia e difesa; **cani nordici; cani da caccia**, divisi per le loro diverse attitudini nelle varie discipline venatorie; **cani da compagnia e da corsa** (levrieri, un tempo utilizzati per la caccia).

Se è vero che ogni cane può adattarsi a condurre una vita diversa da quella per cui è stato selezionato, è altrettanto vero che ciò richiede un impegno maggiore da parte dell'uomo: pertanto, è opportuno che la **scelta del cane** sia fatta **in funzione delle specifiche necessità piuttosto che dettata da ragioni di estetica**. Tralasciando i commenti su chi decide di acquistare un animale per il suo aspetto fisico, è necessario comunque tener presente che un cane bello, se non gestibile, non si può mostrare ed esporre, con la conseguenza che decadono le ragioni per cui si è deciso di dotarsene. La scelta del cane di razza o del meticcio

La scelta del cane di razza o del meticcio non dovrebbe mai essere motivata dalle impressioni o da ciò che si vede nello spettacolo.



non dovrebbe mai essere motivata dalle impressioni o da ciò che si vede nello spettacolo (nella realtà, le imprese dei cani attori sono realizzabili quanto gli effetti speciali dei film di nuova generazione) e nemmeno dalla tenerezza espressa da un cucciolo abbandonato. Bisogna essere consapevoli del fatto che più il cane è grande, maggiore è l'impegno che la sua gestione richiede; che l'adozione di un secondo cane comporta il triplo dell'impegno che richiede la gestione di uno (ad esempio: andare a casa di un amico con il cane al seguito è normale, andarci con due comincia a creare qualche difficoltà). Inoltre, non bisogna dimenticare che **i cani hanno necessità di compiere attività fisica e di relazionarsi con i loro simili** per giocare e confrontarsi. In merito a ciò, anche la taglia dell'animale ha la sua importanza: più il cane è grosso e pesante, più è difficile gestirlo per una persona di corporatura esile, anziana o troppo giovane; inoltre, l'esigenza di svolgere attività fisica all'aperto è, per il cane di grande taglia, più importante che per uno di ridotte dimensioni. Basti pensare che il piccolo Yorkshire è sempre vicino ai suoi proprietari e che, durante la giornata, percorre molti chilometri insieme ad essi; un pastore tedesco, invece, trascorre più tempo nella sua cuccia e, a parità di chilometri percorsi, svolge un decimo dell'attività fisica del suo cugino inglese.

Equilibrio psicologico del cane

Il cane **apprende dal momento della nascita** e non smette di farlo **fino alla fine dei suoi giorni**, per cui è inesatto credere che quest'animale non possa essere educato prima o dopo un determinato periodo.

Attualmente, non è stato dimostrato che un cane possa nascere psicologicamente instabile ma, se anche così fosse, la percentuale dei casi sarebbe talmente bassa da risultare irrilevante. La maggior parte dei problemi di comportamento sono legati, da un lato, al **periodo della crescita**, in cui si costruisce la personalità del cane e, dall'altro, alla qualità di **relazione con l'ambiente circostante** (rapporto sociale), nel corso della vita dell'animale.

Non è stato dimostrato che un cane possa nascere psicologicamente instabile ma, se anche così fosse, la percentuale dei casi sarebbe talmente bassa da risultare irrilevante.

Bisogna ricordare che i cani aggrediscono principalmente per difesa ed il cane pauroso diventa morsicatore più facilmente di quello coraggioso.

Periodo della Crescita

Il distacco prematuro dalla madre e dai fratelli, l'isolamento a cui il cane è sottoposto durante il periodo delle vaccinazioni, il permissivismo totale di cui godono molti cuccioli nei primi mesi di vita non aiutano il corretto sviluppo sociale del cane.

■ Teoricamente, i cuccioli dovrebbero **rimanere con la madre fino a quattro mesi** e condurre con lei e gli altri fratelli una vita sociale normale: passeggiate, uscite nei parchi, visite dal veterinario, etc. È stato osservato che l'uomo, anche se non molto esperto, può sostituirsi alla madre senza causare danni psicologici al cucciolo, a partire dai sessanta giorni di età di quest'ultimo. Un'adozione prematura

(al di sotto dei trenta giorni) richiederebbe, invece, una conoscenza approfondita sia del "Periodo di Transizione" sia del "Periodo di Socializzazione", attraverso lo studio di testi che trattano l'argomento o l'aiuto di un esperto comportamentista.

■ Il lasso di tempo che va dalla 3^a-4^a alla 12^a-14^a settimana di vita del cane (secondo la taglia o la razza) è chiamato "**Periodo di Socializzazione**". Durante questa fase, **tutto quello che interagisce con il cucciolo diventa, per lui, normale**: cani, gatti, conigli, automobili, rumori, spari, etc. Quanto più il cucciolo sarà stimolato, tanto più, da adulto, sarà in grado di affrontare serenamente l'impatto con l'ambiente.

L' "**Impronta della Paura**" si instaura tra l'8^a e la 10^a settimana. Nel periodo precedente non si sviluppano traumi permanenti mentre, in seguito, bisogna prestare attenzione a **non sottoporre il cucciolo a situazioni scioccanti** e, nel caso questo dovesse subire uno spavento, è necessario riproporgli un contesto analogo, di intensità più lieve, fino alla normalizzazione dell'evento. Bisogna ricordare, infatti, che i cani aggrediscono principalmente per difesa ed il cane pauroso diventa morsicatore più facilmente di quello coraggioso. Il periodo della socializzazione è concomitante a quello delle vaccinazioni, durante il quale il cane è a rischio di contagio dalle malattie infettive tipiche della sua specie. Per ovviare all'in-

conveniente, sarebbe opportuno **far socializzare il cucciolo soltanto con soggetti vaccinati** ed in posti non frequentati abitualmente da cani sconosciuti; portarlo con l'auto in giro per la città e fargli conoscere più gente possibile, avendo cura di evitare, senza mostrarsi ansiosi, tutte le situazioni a rischio per la sua stabilità emotiva e la sua salute fisica.

■ La corretta **crescita psicologica** di un cucciolo è legata alle regole di comportamento che gli sono imposte, dapprima dalla madre e in seguito dai suoi proprietari.

Le limitazioni sono tanto importanti quanto le indicazioni positive: permettere ad un cucciolo di utilizzare a suo piacimento letti, divani o qualsiasi spazio di riposo normalmente utilizzato dagli uomini, somministrargli bocconcini mentre si sta mangiando, porlo, per importanza, come individuo al di sopra degli altri e di se stessi, sono fattori alla base di un **confuso rapporto sociale** e, quindi, responsabili di una cattiva educazione. Il cucciolo deve discernere, sin da piccolo, ciò che gli sarà **permesso** e ciò che gli sarà **interdetto**: in questo modo si potranno evitare incomprensioni che potrebbero sfociare in uno scontro con il cane adulto.

■ Il **rispetto**, inteso in senso biologico, quindi canino, **di tutte le fasi di crescita** (neonatale, di transizione, di socializzazione, la pubertà e l'adolescenza), pone le basi per un **sano sviluppo** della mente del cane, con il conseguente piacere di convivere con esso.

La corretta crescita psicologica di un cucciolo è legata alle regole di comportamento che gli sono imposte, dapprima dalla madre e in seguito dai suoi proprietari.



Attraverso il gioco è possibile insegnare le regole sociali senza ricorrere a sistemi violenti e coercitivi.

Rapporto Sociale

Per "Qualità di Rapporto" si intende un rapporto sociale **gerarchicamente corretto in senso biologico** e, cioè, così come previsto dalla natura del cane. Il concetto di capobranco richiama spesso alla mente, in maniera erronea, un individuo cattivo che picchia il suo animale. Non è così: il cane ha bisogno che nel suo branco siano presenti una o più **figure guida che gli sappiano indicare come comportarsi** in un mondo le cui regole sono molto lontane dalla sua capacità di comprenderle. Per questo **si affida agli umani** che si curano di lui! Se queste persone non sono in grado di svolgere il suddetto incarico, l'animale tenderà di occupare il posto vacante nell'area dei leader ed inizierà ad imporre le sue regole, proponendo inevitabilmente una "vita da cani".

Quando ci si vuole avvicinare ai meccanismi della mente del cane, è necessario pensare ai lupi ed al loro modo di vivere. **Le regole da osservare sono semplici**; i risultati si possono ottenere con una certa facilità se l'applicazione dei metodi è costante nel tempo e coerente da parte di tutti i membri della famiglia umana. Indipendentemente dall'affetto che si nutre per il proprio animale, il cane appartenente al branco misto umano-cane deve considerarsi il più debole del gruppo e, di conseguenza, seguirà con piacere le indicazioni che riceve.

L'applicazione dei concetti di "libertà" ed "uguaglianza", oltre ad essere di difficile realizzazione all'interno dei gruppi umani, appare addirittura insensata agli occhi del cane. Il comportamento dei membri della famiglia umana deve essere simile a quello dei dominanti in un branco di lupi: per riconoscere il **capobranco** è sufficiente osservare chi **ha priorità d'accesso alle risorse** e chi **promuove e regola la maggior parte dei rapporti sociali**. Così come in un'azienda il dipendente deve chiedere un appuntamento alla segretaria per comunicare con il capoufficio, allo stesso modo il cane non può disturbare il suo superiore, se non dopo aver ricevuto il permesso. Nei confronti del cane tutto questo si può esprimere nel seguente modo:

- Al rientro in casa, **salutare i membri umani prima del cane** e, comunque, salutarlo nello stesso modo in cui si salutano le persone (i festeggiamenti sono più un bisogno degli umani che del cane).
- Consumare **i pasti** mentre il cane è ancora digiuno (in natura i subordinati mangiano i resti del pasto dei superiori, se avanzano...).
- Trattare con indifferenza gli **approcci invadenti** del cane, siano essi per richiesta di cibo, gioco o carezze, e non accontentarlo prima che siano trascorsi almeno cinque minuti dopo la sua rinuncia.
- Insegnargli ad eseguire con prontezza i **comandi base**: "Seduto", "Terra", "Fermo", "Vieni", "Piede", "Stop" e "Lascia". Se non si hanno sufficienti conoscenze per insegnarli, rivolgersi ad un esperto.
- Imparare a **giocare con il cane**. Attraverso il gioco è possibile insegnare le regole sociali senza ricorrere a sistemi violenti e coercitivi, si migliora il rapporto con l'animale e si possono soddisfare le esigenze fondamentali di quest'ultimo attraverso la simulazione.
- Un **metodo di insegnamento** che non produce i risultati desiderati deve essere abbandonato e sostituito con un altro più efficace.

Il comportamento dei membri della famiglia umana deve essere simile a quello dei dominanti in un branco di lupi.



Questi metodi sono in alternativa ai vecchi, superati, basati sulla sofferenza fisica che sono un'arma a doppio taglio: questi ultimi, se utilizzati in modo maldestro, possono innescare il **“Riflesso di Difesa Attivo”**, con conseguente ribellione dell'animale ed invito, anche se involontario, ad usare l'aggressività.

Il cane è un animale che **vive il presente**, che non è in grado di formulare pensieri astratti e che non può collegare una conseguenza a fatti accaduti in precedenza: punire un cane per un'azione commessa durante l'assenza del proprietario, nella maggior parte dei casi, produce effetti inversi a quelli desiderati.

La conoscenza della diversità di percezione dell'ambiente è lo strumento che ci permette di capire il nostro cane.

Quanto detto finora è solo uno spunto per divulgare la conoscenza di un mondo percepito in maniera diversa dalla nostra. Noi umani crediamo che il mondo sia così come lo vediamo, ma **i cani credono che il mondo sia così come lo odorano**. Per loro l'aria è fonte di informazione quanto lo è per noi la luce, ma **non sanno che noi siamo diversi da loro**. Questa consapevolezza è la forza che ci permette di ottimizzare il rapporto con questi animali, e l'approfondimento della conoscenza della diversità di percezione dell'ambiente è lo strumento che ci permette di capire il nostro cane.

Esistono numerosi libri pubblicati su questa materia e non sarebbe male se ogni proprietario di cane ne leggesse almeno uno.





PREVENIRE IL MALESSERE DEI CANI EDUCANDO GLI AFFIDATARI

di **Pasqualino Santori**

Veterinario comportamentista, Presidente del Comitato di Bioetica per la Veterinaria presso l'Ordine dei Veterinari della Provincia di Roma e membro del Comitato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dare indicazioni su un argomento così pressante in poche pagine è decisamente difficile. È però certo che si deve evitare di guastare nell'opinione pubblica il rapporto tra uomo e cane, alterando qualcosa che procede da migliaia di anni fruttuosamente per entrambe le parti.



I cani sono tutti individualmente diversi soprattutto nei caratteri comportamentali ed è impossibile prevederne perfettamente le caratteristiche.

L'educazione del cucciolo

Alcune indicazioni per l'educazione del cucciolo ed anche dell'adulto, se non lo si è fatto prima, sono utili per evitare una serie di problemi di convivenza tra uomo e cane.

Ancora più utili possono essere i suggerimenti per **individuare precocemente dei comportamenti anomali** e quindi per rivolgersi rapidamente ad un

veterinario comportamentista, che possa diagnosticare il problema e dare le indicazioni per correggerlo.

L'uomo ed il cane, convivendo da migliaia di anni, si saranno già probabilmente creati reciprocamente dei problemi, senza che questo abbia però alterato l'evoluzione complessiva del loro rapporto.

Alcuni problemi però si sono acuiti negli ultimi tempi per varie ragioni e tra queste:

- La **diffusione irrazionale di razze** create per un uso particolare diverso da quello che se ne fa.
- Il **poco tempo** generalmente dedicato al cane nella vita quotidiana.
- La **struttura delle città** che generalmente non prevede spazi adatti agli animali.
- Una cultura del rapporto uomo animale che, perse le diffuse nozioni di una volta (spesso piene di eccessive preoccupazioni per la salute), si trova a fare i conti con una **informazione imprecisa e fantasiosa**.
- L'uso dell'**animale come status symbol**.
- Talvolta anche i **sensi di colpa** per aver precedentemente trascurato l'animale.

Gli animali, e tra questi i cani, sono tutti individualmente diversi soprattutto nei caratteri comportamentali ed è impossibile prevederne perfettamente le caratteristiche. L'idea di clonare il proprio cane per averne uno perfettamente simile dopo la morte può avere una sua efficacia dal punto di vista morfologico ma nient'affatto dal punto di vista caratteriale, perché **il carattere solo in piccola parte ha una origine genetica**

ma è soprattutto **originato dall'interazione con l'ambiente** in senso lato.

Le razze permettono di creare una prevedibilità abbastanza forte per la componente morfologica e molto meno forte per la componente comportamentale psicologica.

Sulle caratteristiche comportamentali dell'animale influisce molto di più l'educazione.

Evidentemente, in senso positivo se è stata una buona educazione ed, al contrario, in senso negativo (fino ad avere un cane maleducato e prepotente) se si è trattato di una cattiva educazione.

Alcuni problemi si sono acuiti negli ultimi tempi per varie ragioni e tra queste, la struttura delle città che generalmente non prevede spazi adatti agli animali.



Nella convivenza, l'entità delle attenzioni e dell'impegno varia sulla base delle caratteristiche fisiche e caratteriali del cane.

Come scegliere un amico

Convivere con un animale domestico, cioè geneticamente abituato al contatto con l'uomo, richiede di prendere degli impegni diversi a seconda del genere di animale (con i selvatici anche se ammansiti la convivenza è sempre un'imposizione). Per i cani siamo a conoscenza delle **caratteristiche dell'impegno richiesto**.

Sappiamo che non rispettare queste esigenze può creare problemi fisici e psicologici all'animale.

- L'animale non può essere **lasciato solo** per periodi della giornata troppo lunghi (otto ore si ritiene il massimo).
- Deve poter fare delle **passeggiate** giornaliere.
- Deve poter avere una **attività fisica** quotidiana.
- Deve poter avere una **attività sociale**.

L'entità delle attenzioni e dell'impegno varia sulla base delle caratteristiche fisiche e caratteriali che, in parte, possono essere previste con la scelta della razza o con la conoscenza dei genitori dei cuccioli (se si sceglie di adottare un cucciolo non di razza).

La **scelta della razza**, se si vuole scegliere un cane di razza, andrebbe tenuta di conto soprattutto per questo motivo e **non per ragioni estetiche o di moda**.

Le razze sono state create apposta per gli usi che si volevano fare degli animali (ciò vale anche per le altre specie) e quindi per avere dopo la nascita le caratteristiche previste.


La selezione genetica è divenuta un fenomeno più spinto solo negli ultimi due secoli.

Se le razze non fossero mai esistite, cioè se gli animali si fossero riprodotti liberamente, **probabilmente avremo un solo tipo di cane** con caratteristiche molto simili tra tutti gli individui della specie; e con molto più somiglianza al cane che migliaia di anni fa l'uomo primitivo ha addomesticato. Fenomeno che è avvenuto con profitto anche dello stesso cane, tanto che si parla di **"codomesticazione"** per quanto queste due specie hanno collaborato nei millenni.

È strano che l'uomo più moderno, evoluto e colto, adesso invece abbia dei problemi con delle razze che proprio lui ha costituito!

Per la ponderazione degli elementi della scelta di un cane, bisogna parlare con persone qualificate a dare delle indicazioni. Molte persone sono qualificate ma talune pensano solamente di esserlo quindi, per andare sul sicuro, **è bene parlare con un veterinario che si occupi di comportamento**.

Il cane non può essere lasciato solo troppo a lungo, deve poter fare delle passeggiate giornaliere e deve poter avere un'attività fisica e sociale quotidiana.



Prevenzione dei problemi comportamentali

Se si è scelto in modo corretto il proprio cane bisogna solamente **continuare a lavorare bene**.

Se non si è fatta una scelta corretta, per lo più il danno non è irreparabile ma bisogna stare più attenti nelle fasi successive.

Prevenire i problemi comportamentali significa essenzialmente far socializzare correttamente il proprio animale ed educarlo.

Va fatta a questo punto una **chiara distinzione tra educazione ed addestramento**.

L'addestramento insegna una abilità come per esempio la difesa, la caccia o la ricerca delle persone sepolte dalle macerie.

L'addestramento non è affatto indispensabile anche se può essere utile.

È invece importante che, come tutti gli uomini, **anche i cani siano educati per poter convivere in una società** e non creare problemi al prossimo. Ciò è tanto più importante se si possiede una mole ingombrante e se i danni che si possono provocare sono ingenti.

L'educazione deve iniziare da subito quando si porta un cane in casa, ed in genere il periodo ideale per far ciò è intorno alle otto settimane. Prima di allora, nelle prime settimane di vita, l'educazione è già cominciata ad opera della madre dei cuccioli (questo dovrebbe sempre essere accaduto presso un allevatore coscienzioso; non avviene invece nelle cosiddette fabbriche di cani) che avrà iniziato ad insegnare preziosissime **regole di convivenza sociale tra cani**, per esempio l'inibizione del morso.

In effetti, un cane può essere educato in modi diversi ma, vista la diffusa incultura urbana, è bene seguire delle indicazioni che rendano più sicuri e riproducibili i risultati.

Educare è **proprio come educare un giovane essere umano**; è una cosa da fare necessariamente perché il cane è un essere vivente e non una macchina, quindi **le sue reazioni sono individuali** e non stabilite alla catena di montaggio.

Educare è anche culturalmente molto interessante perché tra cane ed uomo c'è una notevole similitudine comunicativa e,

se escludiamo la comunicazione verbale, quella non verbale o analogica è per molti versi quasi sovrapponibile a quella umana. A parte questo bisogna però ricordare che il cane è una specie diversa dall'uomo e che agisce comunque con **finalità e motivazioni diverse** da quelle che generalmente costituiscono la umana morale.


Possiamo educare un cane o chiunque altro solo se siamo in grado di **apparire autorevoli**, quindi il primo passo è acquisire l'autorevolezza necessaria.

Per far ciò dobbiamo essere in grado di gestire l'iniziativa, cioè dobbiamo **dimostrare al cane che siamo noi che scegliamo le attività da fare insieme** e che stabiliamo quando iniziarle e quando finirle.

Colui che stabilisce come e quando fare le cose è decisamente un personaggio autorevole, anche nella nostra società umana.

Educare è culturalmente molto interessante perché tra cane ed uomo c'è una notevole similitudine comunicativa.

Prevenire i problemi comportamentali significa essenzialmente far socializzare correttamente il proprio animale ed educarlo.



Possiamo educare un cane o chiunque altro solo se siamo in grado di apparire autorevoli. Chi è autorevole è anche rassicurante, in quanto in sua presenza ci si sente più protetti.

Chi è un personaggio autorevole lo è ancora di più se si può contare sulla **sicurezza delle regole** e sulla relativa precisione degli orari con cui si interagisce con il cane per fare le cose importanti in una vita canina (mangiare, passeggiare, giocare ecc.). Ed è anche rassicurante in quanto, in sua presenza, ci si sente più protetti.

Questo può permettere e facilitare una **corretta socializzazione**, cioè la capacità di gestire le situazioni e non perdere la testa in presenza di altri uomini, di animali ed in ambienti particolari e sconosciuti (per esempio nel caso di botti, temporali, mercati ecc.). Inoltre, chi è autorevole può anche dare le indicazioni su cosa è giusto e cosa è sbagliato, **gratificando comportamenti corretti** che diventeranno così via via più frequenti e invece **ignorando i comportamenti scorretti** che, in quanto non seguiti da qualcosa di piacevole, diventeranno più rari. In questo il proprietario o la famiglia devono saper **distinguere, tra le varie attività del cucciolo**, quelle che verranno gradite anche in seguito ed agire in modo da premiare solo queste ultime per renderle più frequenti; al contrario non gratificare quelle che in futuro, nell'adulto, non verranno più gradite: è il caso tipico del cane che prende in bocca le mani o che salta addosso alle persone per affetto. Sarebbe buona cosa fin da subito cominciare ad organizzare nell'ambito casalingo quelle situazioni che portano a comportamenti corretti che potranno essere poi gratificati. Molto spesso accade invece il contrario: ad un cucciolo viene permesso per settimane o per mesi di **fare ciò che vuole** con dei padroni che si vedono coinvolti nelle sue richieste di attività che, quando il cane sarà adulto, lo renderanno **fastidioso e prepotente**. Gli elementi da prendere in considerazione per una buona educazione sono molti e talvolta vengono forniti **veri e propri corsi** in cui si possono imparare tante nozioni indispensabili nel caso si abbia a che fare con individui di razze a rischio. Nella maggior parte dei casi **seguire correttamente i consigli del veterinario** che sta attuando il piano vaccinale è sufficiente, quindi:

- Gestire l'iniziativa.
- Far mangiare il cane dopo le persone e non cedere alle richieste di cibo.
- Non rispondere a tutte le richieste di attenzione.
- Definire un luogo di riposo appartato e quindi socialmente poco significativo.
- Insegnare giochi corretti ed ordinati.
- Premiare i comportamenti corretti ed ignorare quelli che non lo sono.
- Usare pochissime punizioni e solo dopo essersi fatti spiegare le modalità e le controindicazioni da un esperto.
- Ricordare che un cane riesce collegare due eventi come la causa e l'effetto solo se sono pressoché contemporanei.
- Non lasciare soli cani e bambini, è, a priori, una buona norma di prudenza.



La terapia comportamentale: i segni di un problema comportamentale.

Un problema nel comportamento (talvolta si parla di vere e proprie patologie) **non si verifica mai improvvisamente** e senza avvisaglie.

I **problemi neurologici** che possono portare improvvisamente a comportamenti problematici o pericolosi **sono rari**. Anche nel caso di manifestazioni di **problemi comportamentali (compresa l'aggressività)** si è in **grado di intervenire**, anzi negli ultimi anni nell'ambito della medicina veterinaria si è costituita una vera specialità in proposito.

La terapia comportamentale, che si attua nell'ambito della medicina comportamentale, ha bisogno di una vera e propria **diagnosi del caso** per poi attuare una serie di terapie che vanno dalle indicazioni di tipo psicologico comportamentale a l'uso di farmaci psicotropi, se necessario o comunque utile. Una considerazione di fondo viene fatta a proposito della **taglia del cane, del suo "impeto" e del contesto ambientale** o familiare in cui si opera, per evitare pericoli alle persone o all'animale stesso e per mettersi nelle condizioni di avere un reale effetto pratico.

In questi casi le persone si debbono impegnare in un'attività che richiede un certo onere ma che è anche molto utile e fruttuosa. Il lavoro sarà tanto più facile quanto più il caso sarà stato affrontato precocemente, quindi è importante non trascurare le prime avvisaglie del problema.

Manifestazioni di problemi comportamentali possono esserci in relazione a **diversi tipi di "malattie"**:

- Fobie e paure
- Problemi di eliminazione di feci e urine
- Problemi di distruzione
- Vocalizzazioni
- Stereotipie e disordini compulsivi
- Comportamenti anomali degli animali anziani

- Disturbi ansiosi
- Ingovernabilità generiche
- Problemi di aggressione

A seconda dei sistemi classificativi (più di tipo psicologico o di tipo psichiatrico) l'elenco può variare.

Per quanto riguarda i **fenomeni di aggressività** la distinzione è essenzialmente fatta tra i fenomeni predatori e quelli non predatori ma poi si può ancora distinguere in aggressività:

- Da dominanza
- Protettivo- territoriale
- Possessiva
- Intraspecifica (tra cani)
- Sul cibo
- Materna
- Da paura e dolore
- Ridiretta
- Da irritazione, ecc.

La terapia comportamentale sarà tanto più facile quanto più il caso sarà stato affrontato precocemente, quindi è importante non trascurare le prime avvisaglie del problema.



Certi aspetti comportamentali devono essere presi in considerazione molto seriamente, tanto più se il cane è di grande taglia.

Ma di fatto, come per tutte le malattie, **va valutato il caso per caso** in quanto la classificazione ha più che altro una finalità di ricerca o didattica, mentre **i pazienti sono comunque sempre degli individui** che vivono in contesti particolari (la famiglia ma anche i luoghi pubblici) dove la pericolosità può essere più o meno allarmante. Quali sono i caratteri che debbono richiamare la nostra attenzione per evitare che un problema comportamentale di aggressività possa comportare nella sua evoluzione una lesione fisica all'uomo?

L'elenco non può essere completamente esauriente, ma certi aspetti devono essere presi in considerazione molto seriamente, tanto più se il cane è di grande taglia, impetuoso o vive in un ambito pubblico o privato a rischio. Sono **campanelli d'allarme** e motivo di preoccupazione:

- Il morso a persone
- Il ringhio

- La minaccia
- La ingovernabilità generica
- Un istinto di caccia fuori contesto
- La predazione
- Il morso non inibito nel gioco
- La stessa aggressività tra cani che può coinvolgere i proprietari o indurre fenomeni di aggressività ridiretta
- La difesa del cibo in contesti particolari
- L'eccesso di paura
- L'istinto di branco e l'azione di aggressione combinata da parte di più cani.

Convivere con un cane è sicuramente una responsabilità ma è soprattutto estremamente piacevole e stimolante.

Gli aspetti negativi delle convivenze non sono mai preponderanti, comunque quelli della convivenza con un cane sono **sicuramente prevenibili** o, a posteriori, quasi sempre **trattabili**.

Convivere con un cane è sicuramente una responsabilità ma è soprattutto estremamente piacevole e stimolante.





LEGGI E ORDINANZE. LE REGOLE, I DIRITTI E I DOVERI


di **Gianluca Felicetti**

Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it

Siamo in tanti ad avere in casa un gatto o un cane: quasi una famiglia su due vive con un animale domestico. Secondo la Doxa, presso le famiglie italiane ci sono 6.800.000 cani (circa 230mila fra Roma e provincia) e 8.500.000 gatti. Secondo il Ministero della Salute, nel Lazio inoltre sono censiti oltre centomila quattrozampe canini senza famiglia umana mentre l'abbandono è purtroppo registrato in aumento.

Le domande “di tutti i giorni” e le norme esistenti

Sulla conduzione dei cani intervengono diversi tipi di norme e diversi organismi pubblici e privati ognuno con obblighi e competenze diverse. Leggi nazionali, regionali, Codice penale, Codice civile, Ordinanze Ministeriali, Ordinanze del Sindaco, Regolamenti Comunali, Servizi Veterinari delle Aziende Usl, veterinari privati, Enti locali, forze di Polizia, Guardie zoofile. Per una migliore e più utile lettura non ho semplicemente elencato e pubblicato gli atti, uno per uno, ma, partendo dalle domande “di tutti i giorni”, ho accorpato le previsioni di ognuna delle norme esistenti. Gli aggiornamenti, che non mancheranno ed in molti casi sono auspicati, saranno reperibili sul sito www.provincia.roma.it come servizio d'informazione che non si esaurisce nella pubblicazione di questa Guida.



Guinzaglio e/o museruola?

In tutta Italia per **condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico** come vie, parchi, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, si deve rispettare l'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell'8 febbraio 1954 “Regolamento di Polizia veterinaria”, che seppure formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere fra l'altro “c) l'obbligo di idonea **museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico** (quindi il guinzaglio oppure la museruola, ndr);

d) l'obbligo della **museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.**

Possano essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico (...). Sanzione prevista per i trasgressori secondo la legge 2 giugno 1988 n.1218: infrazione amministrativa da 258,23 a 1291,14 euro, oblazione 430,36 euro.

L'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003

“Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre seguente, prevede all'articolo 2 che “I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1 (vedi elenco a pagina 36), quando li portano **in luogo pubblico o aperto al pubblico** debbono usare contestualmente **il guinzaglio e la museruola**, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320”.

Si tratta quindi di una estensione dell'obbligo di **contestuale uso dei due strumenti di contenzione**. Ma ciò **solo per le razze indicate nell'elenco di pagina 36**.

Si tratta di una lista che ha destato molte critiche sia per alcuni inserimenti inaspettati che per alcune immotivate esclusioni oltre alla non menzione dei meticci derivanti da una o più razze elencate.

Ordinanza del Ministro della Salute
del 9 settembre 2003 **Obbligo di guinzaglio
e museruola per le seguenti razze**

A

Pitbull

B [Gruppo 1]

Australian Cattle dog

Australian Shepherd

Bergamasco

Bearded Collie

Bobtail

Border Collie

Bovaro delle Ardenne

Bovaro delle Fiandre

Cane lupo

cecoslovacco

Cane lupo di Saarloos

Cao de Serra de Aires

Cão Fila de São Miguel

Komondor

Kuvasz

Mudi

Pastore australiano
(Kelpie)

Pastore belga

Pastore catalano

Pastore croato

Pastore dei Pirenei
a faccia rasaPastore dei Pirenei
a pelo lungo

Pastore dei Tatra

Pastore della Brie

Pastore della Russia
meridionale

Pastore delle Shetland

Pastore di Beauce

Pastore di Piccardia

Pastore di Vallée
(Nizinny)Pastore mallorquin
(Ca de bestiar)Pastore maremmano-
abruzzesePastore olandese
a pelo cortoPastore olandese
a pelo lungoPastore olandese
a pelo ruvidoPastore scozzese a pelo
corto (Collie smooth)Pastore scozzese a pelo
lungo (rough Collie)

Pastore tedesco

Puli

Pumi

Schapendoes

Schipperkee

Slovensky Cuvac

Welsh Corgi Cardigan

Welsh Corgi Pembroke

C [Gruppo 2]

Affenpinscher

Alano

Bovaro del Bernese

Bovaro dell'Appenzell

Bovaro dell'Entlebuch

Boxer

Broholmer

Bulldog

Bullmastiff

Cane dell'Atlante (Aidi)

Cane corso

Cao de castro
labreiro

Dobermann

Dogo argentino

Dogo canario

Dogue de Bordeaux

Fila brasileiro

Grande cane
giapponese

Grande bovaro svizzero

Hovawart

Landseer

Leonberger

Mallorquin (cans Bou)

Mastiff

Mastino dei Pirenei

Mastino napoletano

Mastino spagnolo

Mastino tibetano

Montagna dei Pirenei

Pastore del Caucaso

Pastore dell'Anatolia

Pastore dell'Asia
centrale

Pastore di Ciarplanina

Pastore di Kras

Pinscher

Pinscher Aut.
pelo raso

Pinscher nano

Rafeiro do Alentejo

Rottweiler

San Bernardo

Schnauzer

Schnauzer nano

Schnauzer

Sierra di Estrela

Shar-pei

Smoushond olandese

Terranova

Tosa Inu

Il Ministro della Salute Sirchia ha promesso una **modifica di questa lista** che al momento, nonostante il parere motivato del Consiglio Superiore di Sanità che ha attestato il 17 ottobre scorso – fra l'altro – che non esistono razze pericolose in quanto tali, **non è stata ancora praticata**.

Per i contravventori, quindi, si dovrebbe applicare l'articolo 650 del Codice penale: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con **l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 207 euro**", anche se ciò è stato messo in discussione dalla nota del 22 settembre 2003 a firma del Procuratore della Repubblica di Roma Salvatore Vecchione nella quale la contestatissima Ordinanza Ministeriale viene definita da un punto di vista giuridico una semplice "raccomandazione" priva di sanzione.



Le Ordinanze e i Regolamenti di Roma e di altri Comuni della provincia

A livello locale i Sindaci hanno in genere adempiuto al Regolamento di Polizia Veterinaria emanando proprie Ordinanze applicative oppure i Comuni si sono dotati di specifiche previsioni più restrittive anche in propri Regolamenti. Queste si sommano al Dpr 320 del 1954 ed all'Ordinanza Ministeriale già citate.

ROMA

A Roma vige il **Regolamento del Servizio Veterinario**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1017 del 25 marzo 1980 che prevede, con sanzioni di 129 euro per i trasgressori, tre specifici articoli:

Articolo 175 - Museruole e collari.

I cani circolanti nel territorio comunale, fermo restando le norme di cui al successivo art.176, dovranno essere **tenuti al guinzaglio** da persona capace e responsabile o, **se liberi**, dovranno essere muniti di **collare e museruola** regolamentare, avente cioè forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.

Articolo 176 - Obbligo del guinzaglio e della museruola.

Dovranno essere **tenuti al guinzaglio e muniti di museruola** regolamentare:

- a) i cani di grande mole** o di indole aggressiva (mastini, bull-dogs, sanbernardo, danesi, boxers, dobermann, pastori tedeschi e similari). Con Ordinanza n.296 del 9 dicembre 1999 il Sindaco ha completato questo elenco con il seguente: "sono considerati **cani 'di indole aggressiva'** i cani appartenenti alle seguenti razze: pitbull, bull mastiff, bull terrier, rottweiler, american staffordshire, dogo argentino, american bulldog, mastino dei Pirenei, cane corso, mastino napoletano, fila brasilero,

perro de ganado majorero, doberman, cane da presa canario, staffordshire bull terrier, bandog, e incroci con tali razze e meticci"

- b) tutti i cani** condotti nelle **strade affollate**, nei **parchi e mezzi pubblici**, nei **locali pubblici** e sui **pubblici mezzi di trasporto**, nei **cortili** e nelle **scalinate dei condomini**.


Articolo 177 - Esenzione dall'obbligo della museruola e del guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da guardia** soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
b) i cani da pastore e quelli **da caccia**, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;
c) i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

Nelle **aree verdi per cani** istituite dal Comune di Roma, invece (aree che dovrebbero essere aumentate in tutta Italia anche a seguito del parere già citato del Consiglio Superiore di Sanità il 17 ottobre 2003) i cani possono correre e giocare senza guinzaglio e museruola. La socializzazione fra cani è dovuta ed è importantissima.

In tale aree, i cani appartenenti alle **razze identificate dal precedente articolo 176** punto a) del Regolamento riportato sopra, mantengono solo l'**obbligo della museruola**. L'elenco completo delle aree verdi per cani è su: www.comune.roma.it/animali/fidopark/index.asp



ALBANO LAZIALE

Ad Albano Laziale è in vigore il recente "Regolamento per la detenzione e la tutela degli animali" n.75 del 26 novembre 2003. Assieme ad altri positivi ed innovativi articoli, è fatto **obbligo di utilizzare il guinzaglio** e, *"ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori"*. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

ANZIO

Ad Anzio vige l'Ordinanza n.94 del 3 maggio 2002 con la quale il Sindaco dispone che *"i possessori di cani sono obbligati a condurre gli stessi con **guinzaglio e/o museruola** nei seguenti luoghi: **parchi e giardini pubblici, locali pubblici, mezzi di trasporto pubblici, nelle pubbliche vie** in genere"* (non specificando quindi fra la **e** e la **o**). L'obbligo di **guinzaglio e museruola** vale secondo l'articolo 1.2 *"per i cani di **grossa taglia** e **taglia media e/o di indole aggressiva** (mastini, bulldogs, sanbernardo, danesi, boxer, dobermann, pastori tedeschi e similari). Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere"*. Sanzione da 258.23 a 1291,14 euro.

CIAMPINO

A Ciampino è in vigore l'Ordinanza del Sindaco n.27 del 4 marzo 2003. *"In tutti i **luoghi pubblici** o aperti al pubblico è consentita la conduzione dei cani al **guinzaglio e museruola** (...)"* compresi parchi e giardini pubblici.

CIVITAVECCHIA

A Civitavecchia deve essere rispettato l'articolo 55 del Regolamento di Polizia Urbana che prevede l'obbligo di **guinzaglio e museruola** *"nei **luoghi pubblici** o comunque aperti al transito"*. I trasgressori sono sanzionati con 51,64 euro e diffidati; in caso di reiterazione *"l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina"*.

MENTANA

Dal 23 settembre 2003 a Mentana è in vigore l'Ordinanza con la

quale si è applicato l'obbligo di **guinzaglio e museruola per i cani dell'elenco**, previsto dall'Ordinanza Ministeriale, pubblicato **a pagina 36**. La contravvenzione prevista è di 100 euro.

POMEZIA

A Pomezia vige l'Ordinanza n.18 del 24 agosto 2001 che **per guinzaglio e museruola** riprende le disposizioni del **Comune di Roma**, mentre – punto 3 comma 4 – **vieta "di condurre animali in corrispondenza di giardini pubblici, scuole e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini"**. Per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria va da 25,82 a 258.23 euro, con pagamento per il responsabile in solido di euro 51,65 entro sei giorni dalla contestazione immediata.

SANTA MARINELLA

A Santa Marinella con Ordinanza n.132 del 13 giugno 2002, il Sindaco ha **vietato l'accesso ai cani** in tutti i **giardini pubblici**.

TIVOLI

A Tivoli è in vigore l'Ordinanza n.348 del 25 maggio 2001 con la quale il Sindaco dispone, fra l'altro, all'articolo 4 il **"divieto di condurre i cani incustoditi e privi di museruola in luoghi od aree pubbliche"** ed all'articolo 7 **"l'obbligo di museruola e guinzaglio per l'accesso ai mezzi pubblici di trasporto e negli esercizi pubblici"**. Per i contravventori sono previsti euro 51,65 da pagare.

VELLETRI

A Velletri **non vi sono regole locali specifiche** oltre al Dpr di Polizia Veterinaria già citato.

Comuni non menzionati

Per conoscere l'eventuale Ordinanza e/o Regolamento in vigore nel proprio Comune, atto che si aggiunge alle previsioni delle disposizioni nazionali, ci si deve rivolgere all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del proprio Municipio o alla **segreteria del Sindaco**.

Se scappa il cane cosa rischio? E per la custodia, in generale, cosa è previsto?

L'articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, **punisce l'omessa custodia ed malgoverno di animali**: "1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace: (...) 2. chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone". L'articolo 2052 del Codice civile prescrive che "il **proprietario di un animale** o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è **responsabile dei danni cagionati dall'animale**, sia che fosse **sotto la sua custodia**, sia che fosse **smarrito o fuggito**, salvo che provi il caso fortuito".

In tutto il territorio del **Lazio** vige la Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 "**Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo**" che all'articolo 19 recita: "1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un **trattamento adeguato** alla specie, al **mantenimento** ed alla **nutrizione** degli stessi. 2. Gli animali devono disporre di uno **spazio sufficiente**, fornito di **tettoia** idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un **adeguato movimento** e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La **catena**, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. 3. È fatto **divieto a chiunque di custodire** presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, **animali domestici in condizioni tali** che rechino **nocumento all'igiene**, alla **salute** ed alla **quiete** delle persone nonché **pregiudizio agli animali stessi**".

La sanzione prevista per i contravventori, articolo 24 comma 5, va da 154,93 a 1549,37 euro.

Secondo l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 3 marzo 2003, "**le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia** stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare: **a)** rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; **b)** assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico; **c)** consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; **d)** prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; **e)** garantire la tutela di terzi da aggressioni; **f)** assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali".



Il maltrattamento è punito!

L'articolo 727 del Codice penale punisce il maltrattamento degli animali e "la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura". Sanzione da 1.032 a 5.164 euro. Pena che aumenta in caso di morte dell'animale con pubblicazione della sentenza.

Anche lo **spargimento di sostanze velenose**, finalizzate o no all'uccisione di cani o altri animali "di proprietà" e vaganti è punito dall'articolo 638 del Codice penale "Danneggiamento o uccisione di animali altrui", dall'articolo 146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265) e dall'articolo 21 comma 1 lettera u) della legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Se il mio cane morde cosa devo fare?

Se è particolarmente **mordace con gli altri animali** portatelo a visitare subito da un **veterinario** o da un **educatore** cinofilo (per quest'ultima figura, l'addestratore, purtroppo non ancora regolata da norme, attenzione alle mani, ed ai metodi, ai quali affidate il vostro amico a quattro zampe).

Se morde una persona, va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le emergenze sanitarie. A seguito della denuncia di aggressione subita, scatta un'azione giudiziaria con le caratteristiche normative spiegate nella parte precedente sulla "custodia in generale" nonché in genere una richiesta di risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 320 del 1954, Regolamento di Polizia veterinaria, il cane che ha morsicato persona o altro animale ai fini della prevenzione contro la rabbia, "deve essere isolato e **tenuto in osservazione per dieci giorni nel canile comunale**. L'osservazione **a domicilio** può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano

circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale".

La Legge regionale del Lazio 6 ottobre 2003, n. 33 "Norme in materia di **cani da presa, molossoidi e loro incroci**" pubblicata sul Supplemento Ordinario n.7 al Bollettino n.29 del 20.10.2003, prevede all'articolo 5 comma 5 una **sanzione amministrativa di 5.164,70 euro** per i proprietari degli animali segnalati per **tre volte** alle Autorità di Pubblica Sicurezza come **morsicatori**.



Un minorenne può portare a spasso un cane?

Certamente, ed è in generale un **ottimo allenamento di convivenza** per il cane e per il ragazzo.

L'unico divieto riguarda l'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 già richiamata, che dispone il divieto di "acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1 (vedi tabella a pag. 36, ndr): e) ai **minori di 18 anni** (...). **No** quindi alla passeggiata con **pitbull o rottweiler** per questa categoria.

L'abbandono di un cane è sanzionato?

L'abbandono di un cane è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con una pena pecuniaria da 1.032 a 5.164 euro, pena che aumenta in caso di morte dell'animale e con pubblicazione della sentenza.

Un Disegno di Legge in itinere in Parlamento, se approvato in via definitiva, prevede anche l'arresto fino ad un anno per questa condotta.

L'abbandono deve essere denunciato a qualsiasi organo di Polizia. Un facsimile di esposto-denuncia è disponibile su www.animalieanimali.it/forcedellordine.asp



Cosa devo fare se trovo un cane vagante?

Avvicinatelo con cautela, controllate se ha la **medaglietta** e/o il **tatuaggio** sulla coscia destra. In caso di mancanza di dati, chi trova un cane vagante, ai sensi della Legge nazionale n.281 del 1991 sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, deve **denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia o al Servizio Veterinario della Azienda USL** (quest'ultimo ha una reperibilità 24 ore su 24 compresi giorni festivi – basta chiamare il 118 – ed è obbligato ad intervenire). Questa certifica la "condizione di cane vagante ritrovato"; in tal caso si esclude anche l'illecito di eventuale appropriazione indebita, la sussistenza dell'effettivo abbandono da parte del proprietario, o la fuga dell'animale o lo smarrimento dello stesso e si solleva il cittadino da qualsiasi responsabilità.

Il cane vagante ritrovato deve essere consegnato con il verbale della Pubblica Autorità, solo **al Sindaco** territorialmente responsabile (ex articoli del Codice civile 927 "Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile (l'animale è considerato tale, ndr) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento" e 931 "Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore") **tramite un canile**, una struttura pubblica o privata convenzionata con Enti locali, quasi come fosse (ed in base all'articolo 812 del Codice Civile lo è, purtroppo, come bene mobile) un "oggetto" smarrito. Sarà quindi la struttura, in assenza di posto o prendendo atto della volontà esplicita di chi ritrova il cane, a predisporre un **affidamento provvisorio** in attesa delle indagini sull'abbandono/smarrimento. **Chi consegna il cane ad una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo "proprietario"** e deve pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa, proprio in virtù

del fatto che è considerato – solo in questo caso – il detentore responsabile a tutti gli effetti.

E se trovo un cane ferito?

Presso ogni canile pubblico, in base alla Legge nazionale 281 del 1991, deve essere attivo un servizio di **pronto soccorso per animali randagi**. I servizi veterinari delle Aziende USL forniscono una reperibilità anche notturna e festiva – anche tramite il numero 118 – e sono obbligati ad intervenire per il ritiro dell'animale non di proprietà in base all'articolo 3, comma 3) lettera b) della Legge regionale n.34 del 1997.

È obbligatoria l'assicurazione di un cane?

L'assicurazione è consigliabile per tutti ma è obbligatoria, in base all'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale sopra richiamata: "**chiunque detenga cani di cui all'elenco pubblicato** (vedi elenco a pagina 36, ndr) è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività produttive".

Le regole d'applicazione dovranno chiarire se saranno considerate valide le assicurazioni già stipulate o future, denominate "del buon padre di famiglia" ma dopo oltre tre mesi dalla pubblicazione dell'Ordinanza non sono state fornite ufficialmente chiarificazioni in merito rendendo, di fatto, non eseguibile il principio dell'obbligo.

Selezione e addestramento, cosa non è lecito?

Secondo l'articolo 1 dell'Ordinanza Ministeriale citata sono **vietati**:

"a) l'addestramento inteso ad **esaltare la naturale**

aggressività o potenziale pericolosità di cani pitbull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione cinologica internazionale;

b) qualsiasi operazione di **selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività**;

c) la sottoposizione di cani a **doping**, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

Secondo l'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003, "le **Regioni** e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché **chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali** del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante".



Voglio sterilizzare il mio cane

Strumento fondamentale per combattere abbandoni e randagismo, la sterilizzazione è un atto di responsabilità che non incide sulla vita dell'animale. Una cagnolina non deve fare per forza almeno una cucciolata "se no chissà cosa succede". Il tariffario minimo dell'Ordine dei Veterinari è previsto presso il Canile pubblico di Roma: 136,86 euro per i maschi, 162,68 euro per le femmine. **L'Ufficio Diritti Animali comunale finanzia la sterilizzazione gratuita per chi non ha reddito superiore ai 12mila euro annui**, telefoni 06.3217951 - 06.32650570 fax 06.32650568. La sterilizzazione è obbligatoria per i randagi nei canili.

È lecito il taglio di code e orecchie?

Secondo l'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa STE n.125 relativa alla protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che da oltre sedici anni l'Italia deve ratificare, è disposto il **divieto di praticare "interventi chirurgici finalizzati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o per altri fini non terapeutici"**, in particolare: **a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la sezione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti**".

La pratica per fini "estetici" di tagliare code ed orecchie, fra l'altro inibisce alcuni fondamentali espressioni del comportamento al cane e non deve essere praticata. Da un punto di vista bioetico il rapporto costi/benefici fa pendere decisamente la bilancia dalla parte dei rischi. Non considerare più il cane come un oggetto vuol dire anche rispettare il suo diritto a non essere menomato.

Devo iscrivere e quando il cane all'anagrafe canina?

È **obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina** di tutti i cani presso il Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e la relativa apposizione del **tatuaggio**.

Il **microchip** sarà **obbligatorio in tutta Italia dal 1° gennaio 2005** per gli effetti dell'Accordo Stato-Regioni già citato. Mettete comunque una **medaglietta al collare** con i vostri recapiti telefonici: in caso di smarrimento è il mezzo più concreto per riavere il cane assieme all'affissione in zona di fotocopie con foto del cane e numero telefonico da chiamare, andate nei canili e nei rifugi per controllare se sia stato recuperato.

L'articolo 12 della Legge regionale n.34 del 1997 prevede che **"l'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo"**. Secondo l'articolo 14 **"va segnalato tempestivamente qualsiasi mutamento della titolarità della proprietà o nella detenzione (quindici giorni), lo smarrimento o la morte dell'animale"**.

Le relative **sanzioni** sono previste dal successivo articolo 24: **"2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro"**.

Idem per le violazioni dell'articolo 14.

In più, in base alla recente legge regionale n.33 del 2003, tutti i cani del Lazio appartenenti alle razze **pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci**, nonché i cani **"che abbiano morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico"** dovevano essere iscritti

ad un **registro speciale**, depositato nelle Aziende Usl, e contrassegnati sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda Usl con **microchip** alla base dell'orecchio **entro il 21 gennaio 2004**.

Altre scadenze previste da questa speciale iscrizione: entro 60 giorni dalla nascita, entro 15 giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione. Per chi omette l'iscrizione, la sanzione è di 1.549,37 euro.

Devo fare un corso d'informazione con il cane? E avere un "patentino"?

I **proprietari di cani delle razze** identificate dalla legge regionale n.33 del 2003 (vedi elenco a pagina 51) e loro incroci, **o morsicatori** a prescindere dalla razza, **dal 21 ottobre 2004** dovranno frequentare appositi **corsi di informazione** organizzati dai Servizi veterinari Usl, così come **i cani** – che andranno sottoposti a **visita annuale comportamentale** – dovranno partecipare ad un **ciclo di addestramento** con rilascio di un apposito **"patentino"**.

Sanzione per chi non fa il corso: amministrativa, da 51,64 a 209,87 euro che raddoppiano se non lo si fa fare nemmeno al cane. Sono esclusi da questo obbligo i cani che hanno morsicato difendendo la proprietà privata o il proprietario o il detentore oppure che hanno reagito a maltrattamenti. La visita veterinaria comportamentale presso l'Azienda Usl solo per questi cani, dovrà essere ripetuta, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, ogni dodici mesi: sanzione da 129,11 a 774,68 euro per i contravventori.

Visite veterinarie

È buona regola portare il cane ad almeno una visita di **controllo ogni anno**, anche in coincidenza del richiamo dei vaccini. Peraltro l'**obbligo di assistenza veterinaria** è stato sancito dalla Sentenza della III sezione della Corte di Cassazione, n.1215 del 29 gennaio 1999: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria infliczione di sofferenze, anche

per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di inferire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti".

Avete conservato la documentazione che attesta le spese sostenute con il vostro veterinario? Bene, grazie all'articolo 32 della legge 432 del 2000, per la parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34 nella dichiarazione dei redditi potete riportare la cifra di **detrazione del 19% per le spese veterinarie** sostenute nell'anno precedente, per "gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva" come previsto dal Decreto n.289, 6 giugno 2001, del Ministro delle Finanze. Se compilate il **modulo 730** dovrete scrivere il risultato dell'operazione nel rigo 15 della sezione I del quadro E, apponendo il Codice 25; se invece avete l'**Unico** dovrete compilare il rigo RP15 o 16 o 17 sempre apponendo accanto il Codice 25. È prevista la possibilità di "scaricare" per una sola volta in un periodo di quattro anni, l'acquisto di un **cané guida** (rigo RP5) ed una riduzione forfettaria di euro 516,46 per il suo mantenimento (rigo RP37).



Chiamo un'associazione di volontariato. Cosa può fare?

Ogni associazione fornisce consigli ed aiuti diretti o indiretti, ognuna con una propria "specializzazione".

Il loro ruolo non può e non deve sostituire quello dei servizi pubblici (anche se alcune di loro dispongono di Guardie zoofile), ed è fondamentale nella divulgazione dei diritti degli animali e di stimolo nei confronti delle Amministrazioni.

Le associazioni non hanno "poteri speciali" nell'intervento diretto sugli animali ma il riconoscimento dell'associazione nel Registro regionale del Volontariato è una garanzia per iscritti e cittadini riguardo al loro funzionamento.

Ecco alcuni recapiti utili:

Amici del Cane

Velletri, Via Colle d'Oro 56 – 06.9624713

Animalisti Italiani

Roma, Via degli Ontani 32 – 06.23232569

Anpana

Roma, Via Ostiense 152/b – 06.5740916

Albano Laziale, Via S. Francesco 10 – 06.9320694/335.5364452

Arca Associazione Romana Cura Animali

Roma 06.6872133

Asta Associazione salute e tutela animali

Roma, Via Sante Bargellini 18 – 06.4506162

Coda

Grottaferrata, Piazza vittime del fascismo 17 – 06.9412449

Enpa

Roma, Via Attilio Regolo 27 – 06.3242873-4

Gruppo Animalista Castelli Romani

Rocca Priora, Via dei Principi 39 – 06.9405266/335.5250692

Il Faro/Volontari Pro animali randagi

Fiumicino, Via Portunno 48 – 06.6580613/347.1185680

Lav - Lega Anti Vivisezione

Roma, Via Sommacampagna 29 – 06.4461325

Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Roma, Via S. Tommaso D'Aquino 15 – 06.39722215

Panda

Roma 06.7963702

Quintomondo animalisti volontari-La Nuova Cuccia

Roma, Via Serranti 37 – 338.1500703

Uvoda

Roma 347.0859261

Volontari Cinofila Marilù

Pomezia, Via Ovidio 44 – 06.9122131/347.8597168

Discorso a parte per l'**Associazione Volontari**

del Canile di Porta Portese (06.67109550/76 –

fax 06.67109573) che svolge in convenzione con il Comune

di Roma la gestione del **nuovo Canile pubblico di Via**

della Magliana, fermata FM3 "Muratella" (06.65670639-40-41

340.5400353) anche per le adozioni di quattrozampe

nei **canili convenzionati**:

"Hotel cani e gatti" Via Paravia 201 (Via Braccianense), Roma

"Casa Luca" Via Monte del Finocchio 2, ang. Via Ostiense, Roma

"Villa Andreina" Via di Saponara 701, Acilia.

In tema di canili è bene ricordare che, in base all'articolo 23

della legge n.179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia

ambientale" che ha modificato un articolo del Decreto

Legislativo numero 22 del 1997, sono stati **"svincolati"**

dal ciclo dei rifiuti i residui e le eccedenze derivanti

dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo **di cibi solidi,**

cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di

somministrazione che quindi **possono essere destinati alle**

strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla

legge 14 agosto 1991, n. 281 sul randagismo. Si tratta di una

grande occasione che associazioni e singoli privati che

gestiscono strutture di ricovero possono sfruttare al meglio,

inviando le richieste ad Amministrazioni pubbliche, uffici, scuole,

aziende private, aziende di ristorazione citando gli estremi della

legge, per poter recuperare pasti e risparmiare.

Un piccolo ma significativo passo in avanti, di grande aiuto

soprattutto in tante situazioni d'emergenza.

Canì in auto o sul balcone, fuori dai negozi

Dovrebbe essere l'eccezione e non la regola del mantenimento del cane: **non lasciate mai solo il cane in auto**, e per tanto tempo e soprattutto mai sotto il sole o nei periodi caldi. Attenzione all'**altezza della ringhiera** del balcone ed alla recinzione che non permetta di essere scavalcata o di scavarvi sotto. **Evitate piante e fiori velenosi per il cane** come tasso, oleandro, colchico e aquilegia. Lasciate sempre disponibile una ciotola d'**acqua**. **Evitate di lasciare il cane legato fuori dai negozi** e supermercati se non potete controllarlo a vista.

Per le modalità di **trasporto in auto** anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è **vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno** e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È **consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore** al posto di guida appositamente **diviso da rete** od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri" (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr).

Per **un solo cane**, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul **sedile o vano posteriore**.

Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede "il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" ed un punto di penalità che si raddoppia – come tutte le

perdite di punti – per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003. Sui **mezzi a due ruote**, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita **gabbia o contenitore** che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

No, quindi, **al cagnolino posto quasi "a cavallo" del ciclomotore**, come qualche volta succede di vedere, **né tantomeno di corsa** al seguito del "tutore" con strangolamenti già verificatisi. È in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.



Posso portare il cane in bus? Ed in treno, aereo o nave?

In genere gli **autobus** sono già normalmente pieni che salirci con un cane può essere controindicato per tutti. Ma da alcuni anni, sull'onda lunga ritardata, molto ritardata, di ciò che in Centro e Nord Europa dell'Ovest e dell'Est è la normalità, la possibilità di prendere un bus con un cane è stata prevista non solo per i quattrozampe dei non vedenti oppure dei cacciatori in orari mattutini... **Non vi è una legge nazionale** di divieto o di permesso o, meglio, si trova solo un invito nel già citato Accordo Stato-Regioni sugli animali domestici ad eliminare eventuali divieti ma solo per i cani dei disabili (articolo 9 comma 1. lettera b).

Cosa prevedono i Regolamenti di **Cotral e Atac-Metroferro**: i cani devono essere muniti di **guinzaglio e museruola** a paniere; durante il trasporto devono essere tenuti in modo da **non arrecare fastidio** e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né le porte; Sono ammessi non più di **due cani per vettura**.

Sono ammessi al **trasporto gratuito: cani guida** per non vedenti; a **tariffa ordinaria: cani di piccola e media taglia** (da ciò si deve desumere che per i cani di grande taglia vige divieto o questi non pagano? ndr). I passeggeri che accompagnano gli animali sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori. L'accesso ai cani è consentito nella **parte posteriore degli autobus** e nel **primo o ultimo vagone di trenini e metropolitana**, naturalmente con guinzaglio e museruola. Non sono ammessi più di due cani a vettura.

Sui treni "**Eurostar**" sono solo ammessi, e gratuitamente, i cani guida per i non vedenti e **piccoli animali in gabbiette** non superiori a cm 32x32x50.

Su **Intercity, Interregionali e Locali** nessuno può sindacare se il cane si trova nel **trasportino**, mentre se è al **guinzaglio e museruola** basta che solo un passeggero non sia d'accordo e il tutore è costretto a cambiare

scompartimento; **nessun problema nei corridoi**.

Nei **treni-cuccette**, i cani di grossa taglia sono ammessi solo **se non recano disturbo** e comunque con guinzaglio e museruola, altrimenti è necessario prenotare l'intero scompartimento.

Nei **vagoni-letto** sono ammessi ma si deve pagare oltre al biglietto anche una **tassa di pulizia** di 38 euro.

In **aereo** si possono portare in **cabina** i cani di piccola taglia e comunque inferiori ai dieci chili di peso compreso il trasportino di centimetri 48x33x29. Per gli altri il viaggio, sempre in gabbia, è previsto in **stiva**.

In **nave** i cani devono essere muniti di **guinzaglio e museruola** e durante il viaggio vengono alloggiati nel **canile di bordo**, se esistente. Su alcune linee sono ammessi cani di piccola taglia in **cabina** previo benestare del Comandante.

La pulizia dei marciapiedi e dei giardini pubblici

Gli **escrementi canini vanno rimossi**, è sufficiente una busta di plastica, a prescindere dal luogo dove sono stati depositati e dall'Ordinanza (a Roma è l'Ordinanza n.46 del 22 aprile 2002, 103 euro la sanzione) o Regolamento in vigore. La **busta di plastica o l'apposita paletta con sacchetto**, si deve portare sempre con sé durante la passeggiata con il quattrozampe. Si compirà un dovere civico e si abbasserà, peraltro, il tasso di intolleranza nei confronti dei cani per una responsabilità non loro.



Posso portare il cane in spiaggia, in un ristorante, in campeggio? E all'estero?

Per le **spiagge**, i Sindaci delegati dalle Regioni in base all' articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre che le Capitanerie di Porto, possono prevedere la possibilità di accesso dei quattrozampe in alcuni arenili. Al momento esiste solo la positiva esperienza dello stabilimento "Baubeach" di Maccarese-Fregene.

Per i **ristoranti** ed i pubblici esercizi di somministrazione in generale è in vigore a Roma l'Ordinanza del Sindaco n.431 del 10 ottobre 1997 secondo la quale *“in deroga all'Ordinanza 2560/86 viene rilasciata autorizzazione all'accesso dei cani nei pubblici esercizi”* su richiesta dell'esercente e seguendo alcune condizioni.

Per l'accesso in **campeggi ed alberghi**, sono sempre di più quelli che ne permettono l'accesso e segnalano tale caratteristica su depliant e siti internet.



È ufficiale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea L146, il testo del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai **movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia** e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio che uniforma le norme per i viaggi degli animali da compagnia **all'interno dell'Unione europea**, norme che finora erano diverse da Stato a Stato. Il Regolamento ha stabilito che **dal 3 luglio 2004** gli animali domestici, per essere trasportati a scopo non commerciale da un Paese europeo all'altro o in ingresso nell'Unione Europea (quest'ultimo con differenza oltre i cinque animali e sempre con certificazione veterinaria di esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti), devono essere innanzitutto **identificabili tramite un tatuaggio** (in via transitoria) o un **sistema elettronico** (ISO 11784 o ISO 11785 allegato A), che consenta di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. I viaggi di **animali sotto i tre mesi d'età**, non vaccinati, possono essere autorizzati Stato per Stato. Inoltre, devono essere muniti di uno **specifico passaporto** rilasciato da un veterinario attestante la **vaccinazione antirabbica**. Norme particolari riguardano i viaggi per **Irlanda, Svezia e Gran Bretagna** che fanno cadere, di fatto, le grandi limitazioni finora vigenti. Per i **Paesi extra Unione Europea** è buona norma contattare di volta in volta l'Ambasciata del Paese dove intendiamo recarci.

È lecito fare accattonaggio con i cani?

Nel territorio comunale di Roma, in base all'Ordinanza del Sindaco numero 372 del 21 luglio 1997, "è fatto **divieto assoluto** di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici, soprattutto **cuccioli** lattanti, nonché **animali in cattivo stato di salute**, in particolare cagne debilitate per gravidanze ripetute, o comunque animali detenuti in evidenti condizioni di **maltrattamento**. Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli organi di vigilanza

e ricoverati presso il canile pubblico o presso i canili-rifugio di associazioni animaliste o presso altre strutture adeguate" per poi essere affidati "con l'ausilio di associazioni animaliste, ai cittadini che ne faranno richiesta di adozione". Le trasgressioni saranno punite con sanzioni amministrative da 25,82 a 155 euro.

Allevatori e venditori, quali i loro obblighi?

L'articolo 20 comma 3 della Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che "gli animali **possono essere venduti** soltanto previa **certificazione di buona salute** attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio". Per i contravventori, articolo 24 comma 5, si applica "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 154,93 ed un massimo di 1549,37 euro".

L'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 già richiamata, dispone che "è **vietato acquistare, possedere o detenere cani** di cui all'art.1 (vedi **elenco a pagina 36**): a) ai **delinquenti** abituali, o per tendenza; b) a chi è sottoposto a **misura di prevenzione** personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato **condanna**, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale; e) ai **minori di 18 anni** e agli interdetti e inabilitati per infermità".

La compravendita di una cosa (a ciò dobbiamo purtroppo rifarci ancora in tema di animali) è un contratto che si completa prima ancora del trasferimento o consegna della cosa stessa, ai sensi dell'articolo 812 del Codice civile.

Secondo l'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)". A tal fine, **le Regioni richiedono, almeno, alcuni requisiti** fra i quali: "e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo; g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione".



L'articolo 6 dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che **"le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali"**.

La recente **Legge regionale del Lazio** n.33 del 2003 già citata, prevede all'articolo 4 che la Regione effettui ogni anno un **censimento degli allevamenti** dei cani delle razze elencate, ed all'articolo 1 comma 8 che *"i proprietari o i detentori che fanno riprodurre le fattrici delle razze elencate hanno l'obbligo di registrare nell'apposita scheda dell'anagrafe canina, la data di nascita dei cuccioli, il loro numero ed il loro sesso"* oltre che il numero di microchip applicato ad ogni singolo cucciolo.

È evidente che per motivi etici è comunque preferibile prendere un cane da un canile o da un rifugio e non acquistarlo.



Devo chiamare il servizio veterinario USL!

Ecco i recapiti divisi per territorio di competenza e relativi Distretti.

ROMA CITTÀ

Azienda USL **ROMA A** [Municipi 1-2-3-4]
Via Ida Baccini 80 – 06.87140346 / 06.87133158

Azienda USL **ROMA B** [Municipi 5-7-8-10]
Viale Palmiro Togliatti 1280 – 06.21807742-5-6

Azienda USL **ROMA C** [Municipi 6-9-11-12]
Via Monza 2 – 06.77192535
Via La Spezia 30 – 06.51006533

Azienda USL **ROMA D** [Municipi 13-15-16]
Via Portuense 1397 – 06.551801
Via Giacomo Folchi 16 – 06.5561910
Ostia, Via dei Romagnoli 781 – 06.5650991

AZIENDA USL **ROMA E** [Municipi 17-18-19-20]
Via De Sanctis 9 – 06.37515911 / 06.30602986

ROMA PROVINCIA

AZIENDA USL **ROMA F**
Civitavecchia, Via Filzi 1 – 0766.5911
Rignano Flaminio, Via Verdi 2 – 0761.508288
Trevignano, Via Trento 18 – 06.9987653

AZIENDA USL **ROMA G**
Colleferro, Via Donatello – 06.9782063
Mentana, Via Reatina 148 – 06.9090057
Tivoli, Via di Montevescovo 2 – 0774.312132

AZIENDA USL **ROMA H**
Cava dei Selci/Marino, Via Fantinoli – 06.93547403
Albano Laziale, Via Trilussa 72 – 06.9307304
Velletri, Via del Mattatoio – 06.9628085
Pomezia, Via Cincinnato – 06.9112627
Anzio, Viale Severiano 3 – 06.9846101